



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Antonio Novara                   Presidente  
dr. Antonino Di Pisa                Consigliere  
dr. Tania Hmeljak                  Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1568/2015 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

**da**

**COMUNE DI PRIZZI**, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ribaudò, giusta procura in atti

**contro**

**HYDRO ENGINEERING S.S. degli ingegneri Damiano Galbo e Mariano Galbo**, in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Piritore e Vita Alba Verme, giusta procura in atti

Avente ad oggetto: Impugnazione di lodo arbitrale

\*\*\*

**Conclusioni:**

*Il Comune di Prizzi ha concluso come da atto di impugnazione del lodo arbitrale.*

*La Hydro Engineering S.S. ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.*

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di impugnazione ex art. 829 c.p.c., notificato il

*Corte di Appello di Palermo  
Prima Sezione Civile*



16.07.2015, il Comune di Prizzi ha convenuto dinanzi a questa Corte di Appello la Hydro Engineering S.S degli ingegneri Damiano Galbo e Mariano Galbo, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del lodo reso in data 4.07.2014 dal Collegio arbitrale (composto dagli avvocati Roberto Battaglia, Eugenio D'Angelo e Maria Carmela Mineo), costituitosi a Palermo e investito dalla Hydro Engineering (con atto notificato al Comune di Prizzi in data 14.03.2012) della controversia insorta in relazione al pagamento del compenso per l'incarico conferito alla predetta società con il disciplinare allegato alla determinazione n. 14 dell'11.03.2004 del Sindaco del Comune di Prizzi, *"per la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione ed automazione della rete idrica e del sistema di approvvigionamento idropotabile comunale – 1° stralcio sostituzione rete idrica vetusta"*, giusta clausola compromissoria prevista dall'art. 17 del citato disciplinare.

Il Collegio arbitrale, infatti, ha respinto la richiesta di chiamata di terzo, avanzata dal Comune di Prizzi e, in accoglimento della domanda proposta dalla Hydro Engineering, ha condannato il Comune di Prizzi a corrispondere alla predetta società, la somma di € 52.480,26, quale imponibile, oltre € 1.109,61 per tassa di vidimazione, CNPAIA e IVA, oltre gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, da calcolarsi a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della fattura (29.03.2007) fino al soddisfo.

Il Comune di Prizzi ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della clausola compromissoria e del lodo, per violazione dell'art. 241 D.lgs. n. 163/2006, nella formulazione introdotta con l'art. 1 comma 19 della legge n. 190/2012, secondo cui le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione di idee, potevano essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Nella specie, l'inclusione della clausola compromissoria senza la preventiva deliberazione della Giunta Municipale, quale atto di autorizzazione al procedimento arbitrale, necessario per la corretta instaurazione del procedimento arbitrale, ha determinato, secondo il Comu-



ne, il difetto della *potestas iudicandi* del collegio arbitrale, che comporta un vizio insanabile del lodo.

Con il secondo motivo, il Comune ha eccepito la violazione e falsa applicazione delle regole di diritto, essendo stata respinta dal Collegio arbitrale la richiesta preliminare di ordinare o di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'Ufficio Acque e Rifiuti della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 816 *quinquies*, comma 1, c.p.c., posto che l'Ente regionale aveva sospeso illegittimamente l'accreditamento delle somme necessarie per il pagamento delle competenze tecniche ai professionisti incaricati, per asserite irregolarità nel conferimento degli incarichi da parte del Comune, con la conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio.

Con il terzo motivo, l'impugnante ha dedotto la violazione delle regole di diritto *in iudicando*, per la mancanza dell'impegno di spesa.

Al riguardo, ha osservato che la delibera, con la quale i competenti organi comunali affidano a un professionista l'incarico di redigere un progetto di opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'Ente soltanto qualora contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista ed i mezzi per farvi fronte, sicché l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale, con conseguente inidoneità di quest'ultimo a costituire titolo per il pagamento del compenso professionale.

Secondo il Comune, inoltre, il Collegio arbitrale aveva errato nel ritenere che la delibera di incarico contenesse il parere di regolarità contabile circa la copertura finanziaria, mentre recava soltanto un parere di regolarità circa l'apertura del capitolo di bilancio, senza che sussistesse la regolare copertura finanziaria per l'intervento per cui è causa.

Sempre nell'ambito del terzo motivo, poi, ha dedotto l'illegittimità del conferimento dell'incarico professionale, per violazione degli artt. 17, comma 11 della legge n. 109/1994 e 11, comma 1 della L.R. n. 2/2002.

La Hydro Engineering S.S degli ingegneri Damiano Galbo e Mariano Galbo si è costituita, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in subor-



dine, in caso di pronuncia di nullità del lodo, l'accoglimento delle domande già avanzate in sede di giudizio arbitrale.

Il procedimento è stato rimesso dinanzi al Collegio ed assunto in deliberazione all'udienza dell'8.01.2020 sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### **Motivi della decisione**

L'impugnazione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.

Quanto al primo motivo, va osservato che l'impugnante non ha considerato che il comma 25 dell'art. 1 legge n. 190/2012 prevede che le disposizioni di cui al comma 19 (che stabilisce il deferimento delle controversie agli arbitri, previa autorizzazione dell'organo di governo dell'Amministrazione) non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.

Nel caso di specie, la volontà di avvalersi della clausola arbitrale in relazione alla controversia in oggetto (con il conseguente conferimento dell'arbitrato) è stata manifestata, mediante l'atto di dichiarazione di accesso al Collegio arbitrale e la nomina del proprio arbitro da parte della Hydro Engineering, con atto notificato all'Amministrazione comunale (e regolarmente ricevuto) in data 14 marzo 2012 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore (28 novembre 2012) della legge n. 190/2012 (peraltro, lo stesso Comune di Prizzi, a pag. 6 dell'atto di impugnazione, dà atto della circostanza che la legge n. 190/2012 è intervenuta nelle more dello svolgimento dell'arbitrato).

Pertanto, nessuna autorizzazione del competente organo comunale era necessaria per il deferimento della controversia al collegio arbitrale.

Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione.

Invero, il Collegio arbitrale, nel respingere la richiesta avanzata dal Comune di Prizzi, onde ottenere la chiamata in giudizio dell'Ente regionale, ha fatto corretta applicazione dell'art. 816 *quinquies*, 1° comma, c.p.c., secondo cui la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Nella spe-



cie, la suddetta richiesta è stata giustamente disattesa, considerato il dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi e successivamente ribadito in udienza.

Peraltro, non va sottaciuto che il Comune di Prizzi avrebbe dovuto far valere nelle competenti sedi l'asserito comportamento illegittimo dell'Ente regionale, essendo i professionisti del tutto estranei ai rapporti fra le due Amministrazioni e avendo, pertanto, diritto, una volta espletato l'incarico loro affidato, al pagamento del compenso pattuito.

Alla luce di tali ultime considerazioni, deve escludersi nell'Ente regionale la qualità di litisconsorte necessario, che, ai sensi del 2° comma dell'art. 816 *quinquies*, avrebbe consentito l'intervento di esso anche in assenza di accordo delle parti.

Anche il terzo motivo di impugnazione risulta privo di fondamento.

Ed invero, nella determinazione sindacale n. 14 dell'11.03.2004, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico alla Hydro Engineering, è stato indicato l'importo delle competenze tecniche dei professionisti, pari ad € 60.754,16, importo risultante, peraltro, dalla stima presuntiva delle competenze tecniche, presentata dai professionisti, dandosi atto che si sarebbe fatto fronte agli oneri relativi alle suddette competenze tecniche spettanti agli Ingegneri Galbo con le somme all'uopo previste tra quelle a disposizione dell'Amministrazione di cui al finanziamento della fase stralcio del POT 1.

Inoltre, in calce alla predetta determinazione sindacale è stato apposto il visto di regolarità contabile di seguito riportato: *"Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall'art. 6, comma 11 della L. n. 127/97, della spesa derivante dall'adozione della presente determinazione, essendo in atto ed effettivo l'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate"*.

Infine, del tutto inconferente è l'ulteriore rilievo difensivo, di cui al punto B) del terzo motivo di impugnazione, concernente l'asserita violazione dell'art. 17, comma 11, legge n. 109/1994, con conseguente illegit-



timità del conferimento dell'incarico professionale, stante che, come già detto, trattasi di aspetto attinente al rapporto diretto tra l'Ente regionale ed il Comune di Prizzi; non senza evidenziare, inoltre, la contraddittorietà tra il predetto rilievo difensivo e la deduzione contenuta nel secondo motivo di impugnazione, secondo cui il Comune medesimo, nel conferire l'incarico ai due professionisti, avrebbe operato correttamente, applicando l'art. 17, comma 11, legge n. 109/1994, nel testo recepito e coordinato dalle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 (v. p. 14 dell'atto di impugnazione).

La ritenuta insussistenza delle nullità dedotte dall'impugnante esime questa Corte dal prendere in considerazione le richieste subordinate avanzate dalla Hydro Engineering.

Il lodo impugnato va, quindi, confermato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono, nei confronti dell'impugnante, i presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17, L. 24/12/2012 n. 228.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione proposta dal Comune di Prizzi, con atto di citazione notificato il 16.07.2015, nei confronti della Hydro Engineering S.S degli ingegneri Damiano Galbo e Mariano, avverso il lodo definitivo reso in data 4.07.2014 dal Collegio arbitrale con sede a Palermo (composto dagli avvocati Roberto Battaglia, Eugenio D'Angelo e Maria Carmela Mineo);

Condanna il Comune di Prizzi al pagamento, in favore della Hydro Engineering S.S., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.800,00, oltre il 15% del compenso per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA.

Dà atto della sussistenza, nei confronti dell'impugnante, dei presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17 L. 24/12/2012, n. 228.



Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, l'11 gennaio 2021.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonio Novara e dal consigliere relatore dr. Tania Hmeljak.

